

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: ATTO DI CITAZIONE N. 29941/23 R.G. PROMOSSO DALL'EREDE DI UN PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA, NOTIFICATO IL 9.6.23. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. MAURIZIO COSTANZO. COMPENSO PRESUNTO COMPLESSIVO DI € 10.288,99 DI CUI € 1.861,83 A TITOLO DI ACCONTO, SPESE GENERALI, I.V.A. E C.A.P. COMPRESI (RIF. NS. FASC. N. 7073).	
Proposta di delibera: 1407/23 del: 26/07/2023	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 26/07/2023
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che: Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario	
Il Direttore Generale:	

II DIRIGENTE RESPONSABILE *AD INTERIM* DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di "servizi legali di patrocinio e connessi";

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- in data 21.10.21 l'Azienda acquisiva al protocollo aziendale formale richiesta risarcitoria da parte del legale di un paziente in relazione ai danni asseritamente subiti nel corso della degenza presso l'Ospedale S. Giovanni dall'11 al 25 agosto 2021 e riconducibili, secondo la ricostruzione fornita dalla parte istante, alla esclusiva responsabilità di questa Azienda;
- successivamente, con pec del 19.7.22 l'Azienda riceveva dal legale di controparte copia della perizia medico legale di parte, debitamente richiesta dalla proponente U.o.s.d. ai fini istruttori;
- con nota dell'1.10.22 il legale del paziente comunicava all'Azienda il decesso del proprio assistito, avvenuto il 20.9.22; contestualmente riformulava le pretese risarcitorie in favore del fratello del defunto;
- in data 8.11.22 perveniva all'Azienda formale istanza di avvio del procedimento di mediazione promossa dal fratello del *de cuius* in relazione ai medesimi fatti;
- la predetta istanza, corredata dalla perizia medico-legale sul paziente, veniva debitamente trasmessa agli esercenti la professione sanitaria "interessati" in ossequio all'art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;

- il caso veniva trattato dal Comitato Valutazione Sinistri (di seguito, per brevità, CVS) nel corso della seduta del 5.12.22 e, all'esito, emergeva quanto segue: "*il paziente presentava frattura complessa ad alta energia del piatto tibiale che veniva operata secondo linee guida con ricostruzione della superficie articolare e ripristino dell'asse tibiale; - il mancato consolidamento potrebbe essere dipeso anche dalla grave patologia oncologica da cui era affetto il paziente e che, in data 20/09/2022 ne determinerà il decesso; - la profilassi antibiotica veniva eseguita come da linee guida della SIOT durante l'intervento chirurgico e non è prevista nel postoperatorio (addirittura a domicilio come afferma l'avvocato della parte lesa); - la complicità infettiva lamentata dal paziente è frequente nelle fratture complesse da trauma ad alta energia, per la sofferenza delle parti molli legata alla frattura ed al trauma stesso; - rilevato, altresì, come in assenza della documentazione sanitaria relativa al ricovero del paziente presso altra Struttura sanitaria non sia possibile effettuare una compiuta valutazione del caso e, conseguentemente, della posizione da assumere in sede di mediazione in relazione al sinistro de quo; alla luce di quanto sopra esposto, ritiene opportuno proporre alla Direzione Aziendale di conferire all'avvocato G. Calò mandato a partecipare al primo incontro di mediazione al fine di richiedere un breve rinvio "interlocutorio" per consentire l'acquisizione della predetta documentazione.*" ;
- Il caso veniva nuovamente trattato nella seduta del CVS del 28.2.23 a seguito dell'acquisizione della documentazione sanitaria ulteriore relativa al paziente e, all'esito, il CVS, non rinvenendo profili di censura in capo ai sanitari coinvolti, riteneva opportuno proporre alla Direzione Aziendale di conferire all'avvocato G. Calò mandato a partecipare all'incontro di mediazione al fine di manifestare la volontà dell'Amministrazione di non aderire alla procedura conciliativa stante, allo stato, la ritenuta insussistenza di profili di responsabilità a carico dell'Azienda e/o dei suoi sanitari;

CONSIDERATO

che:

- successivamente, in data 9.6.23, è pervenuto all'Azienda l'Atto di citazione innanzi al Tribunale civile di Roma promosso dal medesimo erede del *de cuius* al fine di ottenere, previa declaratoria della responsabilità dell'Ente, il risarcimento dei danni asseritamente patiti dall'attore e quantificati in € 60.000,00 circa;
- il predetto atto giudiziale è stato debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria "interessati" in ossequio all'art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;

VISTO

il verbale del Comitato Valutazione Sinistri relativo alla seduta 13.7.23 nel corso della quale il CVS ha ritenuto opportuna la costituzione dell'Azienda nell'ambito del richiamato giudizio;

CONSIDERATO

che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di "autoassicurazione del rischio";

VISTA

la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell'elenco aziendale;

- RITENUTO** opportuno, nel rispetto del criterio di rotazione degli incarichi, conferire l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Maurizio Costanzo, legale regolarmente iscritto all'albo aziendale e di comprovata esperienza in materia di responsabilità medica;
- CONSIDERATO** che:
- la U.O.S.D. ha concordato col predetto legale il preventivo relativo al compenso per l'espletanda attività defensionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 147/2022 con una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
 - al suddetto Legale viene rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, Via Carlo Passaglia,14;
- TENUTO CONTO** che:
- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € **10.288,99**(€ 7.051,50 + Spese Generali 15% e + C.A.P. 4% , I.V.A. 22%), di cui € **1.861,83** (€ 1.276,00 + Spese Generali 15% e C.A.P. 4% , I.V.A. 22%) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":
per € **1.861,83** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 94;
per € **8.427,16** sull'esercizio 2024;
 - gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 13.7.23 la costituzione dell'Azienda nell'ambito del giudizio introdotto con Atto di citazione, notificato il 9.6.23, promosso dall'erede di un paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata;

- di conferire l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Maurizio Costanzo, mediante il rilascio di apposita procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Roma, Via Carlo Passaglia, 14;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€ 10.288,99** (€ 7.051,50 + Spese Generali 15% e C.A.P. 4%, I.V.A. 22%), di cui **€ 1.861,83**(€ 1.276,00 + Spese Generali 15% e C.A.P. 4% I.V.A. 22%) quale compenso in acconto;

L'onere lordo di **€ 10.288,99** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":

per **€ 1.861,83** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. 94;

per **€ 8.427,16** sull'esercizio 2024.

La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2024.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso
a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio.